



Prot. LBC/SVIN/GMZ/2023/0002W

Spett.le **MASE - Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica**  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI  
AMBIENTALI  
DIVISIONE V – PROCEDURE DI  
VALUTAZIONE VIA E VAS  
PEC: va@PEC.mite.gov.it

Spett.le **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**  
PEC: COMPNIEC@Pec.Mite.Gov.it

Milano, 05/05/2023

**OGGETTO:** Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nei comuni di Guagnano (LE) e San Donaci (BR) ed opere di connessione nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE), Avetrana (TA) e Erchie (BR) costituito da 8 aerogeneratori della potenza unitaria di 6,6 MW per una potenza complessiva pari a 52,8 MW proposto dalla Società WPD SALENTINA s.r.l. (ID\_VIP 9165)

**Note di osservazioni.**

\* \* \*

Il sottoscritto Matteo Ceroti in qualità di Amministratore unico della società Sorgenia Libeccio S.r.l. con sede in via Alessandro Algardi 4, 20148 Milano (MI) P.IVA e C.F. 12804430960 (di seguito anche solo "Società")

**PREMESSO CHE**

- in data 17 dicembre 2021, la Società Sorgenia Renewables S.r.l. ha presentato presso Codesto Ministero un'istanza avente ad oggetto la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) relativa alla realizzazione di: i) un impianto eolico dalla potenza di complessivi 36 MW localizzato nel comune di Guagnano (LE) Salice Salentino (LE), Erchie (LE), Brindisi (LE), San Pietro Vernotico (LE), Cellino San Marco (LE), Grottaglie (LE), Francavilla Fontana (LE), Oria (LE); ii) composto da 6 aerogeneratori (ID\_VIP 7814); (di seguito anche solo "Progetto");

**Sede Legale**

Via Alessandro Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. - REA MI 2685185  
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi  
C.F. e P.IVA 12804430960

**Sorgenia Libeccio Srl**

Società con socio unico Sorgenia Sviluppo Srl  
soggetta alla direzione e al coordinamento di Sorgenia SpA

PEC sorgenia.libeccio@legalmail.it

**Milano**

Via Alessandro Algardi, 4  
20148 Milano - Italia  
T +39 02.67.194.1

- in data 19/04/2023 Sorgenia Renewables ha sottoposto a Sorgenia Libeccio una proposta di vendita avente ad oggetto la cessione del Progetto e nella stessa data Sorgenia Libeccio ha accettato la suddetta proposta di vendita, con il conseguente perfezionamento dell'atto traslativo con cui la proprietà e la titolarità di tutti i beni, diritti e rapporti giuridici che costituiscono il Progetto, così come individuati negli allegati alla proposta di vendita, sono stati trasferiti e ceduti a Sorgenia Libeccio.
- in data 03/05/2023 la Società Sorgenia Libeccio S.r.l. ha comunicato al MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il trasferimento della titolarità del Progetto.
- in data 20/10/2022, la Società WPD SALENTINA S.r.l. (di seguito anche solo la “Proponente”) ha presentato un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) riguardante la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 52,8 MW (ID\_VIP 9165);
- Sorgenia Libeccio S.r.l., tramite la consultazione della documentazione riguardante il progetto della proponente, ha appreso che l’impianto eolico della Proponente interessa ed interferisce con le aree ove è prevista la realizzazione del Progetto della medesima Società;
- alla luce di quanto poc’anzi chiarito in merito alla sussistenza delle interferenze tra i due progetti sopra considerati, la Società rassegna le seguenti osservazioni

\* \* \*

### **1. Sulla violazione delle Linee Guida del Ministero del 10 settembre 2010.**

Preliminarmente si osserva che WPD SALENTINA S.r.l. ha sottoposto il proprio progetto alla valutazione di Codesta Spett.le Amministrazione consapevole che lo stesso era: i) in evidente interferenza con il progetto della scrivente Società; ii) in contrasto con la normativa di settore.

Ed infatti, come già chiarito in premessa, la Società ha presentato la propria istanza di Valutazione di Impatto Ambientale il 17 dicembre 2021 mentre la Proponente ha protocollato la propria richiesta quasi un anno dopo, in data 20 ottobre 2022.

La Proponente, quindi, ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario per studiare la documentazione depositata dalla Società e individuare, conseguentemente, i diversi punti di contrasto tra i due impianti. Ciononostante, WPD SALENTINA S.r.l. ha comunque presentato la propria istanza senza assumere alcun accorgimento progettuale volto a rimuovere le interferenze con il Progetto, preesistente e - come meglio si dirà appresso - realizzato in spregio ai criteri all’uopo previsti dal Legislatore.

#### **Sede Legale**

Via Alessandro Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. - REA MI 2685185  
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi  
C.F. e P.IVA 12804430960

#### **Sorgenia Libeccio Srl**

Società con socio unico Sorgenia Sviluppo Srl  
soggetta alla direzione e al coordinamento di Sorgenia SpA

PEC [sorgenia.libeccio@legalmail.it](mailto:sorgenia.libeccio@legalmail.it)

#### **Milano**

Via Alessandro Algardi, 4  
20148 Milano - Italia  
T +39 02.67.194.1

Più precisamente, per quel che in questa sede rileva, il progetto della Proponente risulta illegittimo perché realizzato in violazione delle disposizioni contenute nell'All. 4 delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

Le ridette Linee Guida ministeriali stabiliscono che “...una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento...”.

Applicando il criterio meno restrittivo di distanza minima di 5 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3 diametri sulla direzione perpendicolare alla direzione prevalente del vento al caso in esame, considerato che entrambi i progetti prevedono l'utilizzo di macchinari con un diametro pari a 170 metri, consegue che la distanza minima da rispettare dovrà essere: i) 510 metri ortogonalmente alla direzione del vento prevalente; ii) 850 metri parallelamente alla direzione del vento prevalente.

**Tali distanze, allo stato, non risultano rispettate a causa della posizione indicata per l'installazione dei macchinari dalla WPD SALENTINA S.r.l. la cui collocazione è prevista in aree limitrofe o, addirittura, sovrapposte a quelle interessate dalla presenza degli aerogeneratori della Società.**

In dettaglio si rilevano, immediatamente, le seguenti interferenze (i punti macchina di WPD SALENTINA indicati con la sigla WPD, quelli Sorgenia con la sigla WTG):

La **WPD3** risulta praticamente sovrapposta alla **WTG6** (distanza di circa 14 m)



**Sede Legale**

Via Alessandro Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. - REA MI 2685185  
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi  
C.F. e P.IVA 12804430960

**Sorgenia Libeccio Srl**


Società con socio unico Sorgenia Sviluppo Srl  
soggetta alla direzione e al coordinamento di Sorgenia SpA

PEC [sorgenia.libeccio@legalmail.it](mailto:sorgenia.libeccio@legalmail.it)


**Milano**

Via Alessandro Algardi, 4  
20148 Milano - Italia  
T +39 02.67.194.1

Le **WPD6** e **WPD8** non rispettano  
le distanze minime del DM dalla  
**WTG4**



Le **WPD6** e **WPD7** non rispettano  
le distanze minime del DM dalla  
**WTG5**



**Sede Legale**

Via Alessandro Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. - REA MI 2685185  
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi  
C.F. e P.IVA 12804430960

**Sorgenia Libeccio Srl**

Società con socio unico Sorgenia Sviluppo Srl  
soggetta alla direzione e al coordinamento di Sorgenia SpA

PEC [sorgenia.libeccio@legalmail.it](mailto:sorgenia.libeccio@legalmail.it)

**Milano**

Via Alessandro Algardi, 4  
20148 Milano - Italia  
T +39 02.67.194.1

La **WPD8** non rispetta le distanze minime del DM dalla **WTG3** oltre che trovarsi ad una distanza estremamente ridotta (circa 110 m).



Infine, fermo restando quanto sopra chiarito, è altresì opportuno sottolineare che il progetto del Proponente, oltre che da un punto di vista spaziale, presenta significative interferenze anche da un punto di vista “aerodinamico”.

Da una prima valutazione delle interferenze di scia, infatti, sono state evidenziate perdite che riguardano non solo le postazioni riportate nella tabella che precede ma anche la WTG6 in virtù dell’interferenza dettata dalla postazione WPD4.

Complessivamente, la valutazione preliminare evidenzia una considerevole perdita di produzione dell’impianto facente capo alla Società in ragione delle interferenze aerodinamiche determinate dall’impianto WPD.

## **2. Il parametro per la risoluzione delle interferenze: il criterio cronologico.**

Chiarito, dunque, che il progetto presentato dalla Proponente interferisce con quello della Società - giacché, come sopra brevemente rappresentato, la distanza tra gli aerogeneratori in progetto si pone in contrasto con le Linee Guida ministeriali sopraccitate e, inoltre, dal punto di vista aerodinamico, tra i due impianti sussistono “interferenze” di scia - si ritengono opportune alcune precisazioni in merito al parametro applicabile per la scelta del “progetto prevalente”.

Sul punto, giova sin d’ora sottolineare come nel caso che occupa (progetti in piena interferenza tra loro) trovi piena applicazione il criterio della prevalenza cronologica.

### **Sede Legale**

Via Alessandro Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. - REA MI 2685185  
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi  
C.F. e P.IVA 12804430960

### **Sorgenia Libeccio Srl**

Società con socio unico Sorgenia Sviluppo Srl  
soggetta alla direzione e al coordinamento di Sorgenia SpA

PEC [sorgenia.libeccio@legalmail.it](mailto:sorgenia.libeccio@legalmail.it)

### **Milano**

Via Alessandro Algardi, 4  
20148 Milano - Italia  
T +39 02.67.194.1

Come senz'altro noto a codesto Spett.le Ministero, il Legislatore ha ritenuto applicabile alla risoluzione di potenziali conflitti tra progetti volti alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile tra loro incompatibili l'applicazione del principio meramente cronologico.

Sul punto, è opportuno ricordare quanto stabilito dal punto 14.3 del D.M. 20 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico rubricato "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*". La richiamata disposizione, seppur con riferimento al rilascio delle Autorizzazioni Uniche, stabilisce che "*Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento*".

**Tale norma indica, dunque, chiaramente come parametro di valutazione di progetti relativi a impianti tra loro incompatibili l'ordine cronologico di proposizione della domanda, alla stregua del quale la preferenza deve essere accordata all'impianto al quale si riferisce la domanda protocollata per prima.**

Ma non basta. Sul punto si è espressa di recente anche la giurisprudenza amministrativa, secondo cui "*La determinazione...è stata infatti adottata in base ad una corretta applicazione del principio di priorità delle domande, di cui al punto 14.3 dell'Allegato al d.m. 10 settembre 2010, la quale ha determinato il prioritario avvio del procedimento su istanza della ... in base alla dichiarazione di procedibilità della domanda del 14 gennaio 2014. Pertanto, dall'accoglimento della domanda prioritariamente dichiarata procedibile, avente ad oggetto il medesimo numero di aerogeneratori nella medesima località, è derivata la dichiarazione di improcedibilità della domanda successivamente presentata dalla..., in base al principio di occupazione dei presupposti per il suo accoglimento....."* (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 7 ottobre 2019, 1047; nel medesimo senso si veda anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2020, 8418).

A mente di quanto sopra, dunque, l'unico criterio indicato sia dal Legislatore sia dalla giurisprudenza per la risoluzione di eventuali conflitti tra procedure aventi ad oggetto l'approvazione di impianti di energia rinnovabile tra loro incompatibili è quello cronologico, secondo cui, come sopra visto, la preferenza va accordata al progetto che reca la data di protocollo anteriore.

Nel caso di specie, il procedimento di VIA di cui si discute attiene pacificamente alla procedura di approvazione di un impianto di energia rinnovabile e, in particolare, di un impianto eolico.

**Sede Legale**

Via Alessandro Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. - REA MI 2685185  
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi  
C.F. e P.IVA 12804430960

**Sorgenia Libeccio Srl**

Società con socio unico Sorgenia Sviluppo Srl  
soggetta alla direzione e al coordinamento di Sorgenia SpA

PEC [sorgenia.libeccio@legalmail.it](mailto:sorgenia.libeccio@legalmail.it)

**Milano**

Via Alessandro Algardi, 4  
20148 Milano - Italia  
T +39 02.67.194.1

Tale procedimento rappresenta in particolare il primo segmento di un unico e complesso *iter* istruttorio, all'esito del quale il soggetto proponente potrà ottenere l'Autorizzazione Unica necessaria alla costruzione dell'impianto.

È indubbio, infatti, che il procedimento di VIA, seppur dotato di una propria autonomia procedimentale, si inserisca a pieno titolo tra gli adempimenti previsti obbligatoriamente dal Legislatore per l'approvazione degli impianti di energia rinnovabile di maggiore "impatto ambientale" e debba pertanto soggetto alle disposizioni che regolano tale settore.

Stando così le cose, dunque, vista anche l'assenza di un criterio alternativo specificamente previsto dal D.Lgs. 152/06 - che nulla dice circa l'eventuale risoluzione di conflitti tra progetti incompatibili sottoposti alla procedura di VIA - il principio cronologico sancito dal punto 14.3 delle richiamate Linee Guida del Ministero non può che trovare applicazione anche al procedimento di VIA che, come poc' anzi chiarito, rappresenta una fase prodromica e necessaria al rilascio dell'Autorizzazione Unica.


In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la domanda presentata da Sorgenia Renewables S.r.l. e protocollata in data 17 dicembre 2021 dovrà prevalere sulla domanda proposta successivamente da WPD SALENTINA S.r.l., protocollata solo in data 20 ottobre 2022.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, l'odierna Società richiede a Codesta Spett.le Amministrazione di tenere in considerazione tutte le ragioni esposte con le presenti note al momento della conclusione del procedimento volto alla Valutazione di Impatto Ambientale e riguardante il progetto proposto da WPD SALENTINA S.r.l. per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nei comuni di Guadagno (LE) e San Donaci (BR) ed opere di connessione nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE), Avetrana (TA) e Erchie (BR) costituito da 8 aerogeneratori della potenza unitaria di 6,6 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 52,8 MW e, per l'effetto, di dichiarare (i) la non procedibilità del progetto proposto da WPD SALENTINA S.r.l. per le parti interferenti con il Progetto e, in particolare, per le WPD3, WPD6, WPD7 e WPD8 nonché (ii) lo spostamento della WPD4 in un'area diversa e non interferente.

Sorgenia Libeccio S.r.l.  
Amministratore Unico

Firmato digitalmente da: CEROTI MATTEO  
Data: 05/05/2023 17:41:10



**Sede Legale**

Via Alessandro Algardi, 4 - 20148 Milano - Italia  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. - REA MI 2685185  
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi  
C.F. e P.IVA 12804430960

**Sorgenia Libeccio Srl**

Società con socio unico Sorgenia Sviluppo Srl  
soggetta alla direzione e al coordinamento di Sorgenia SpA

PEC [sorgenia.libeccio@legalmail.it](mailto:sorgenia.libeccio@legalmail.it)

**Milano**

Via Alessandro Algardi, 4  
20148 Milano - Italia  
T +39 02.67.194.1